

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4671

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARLUCCI, PAOLETTI TANGHERONI, LICASTRO  
SCARDINO, MONDELLO, MILANATO, BERTOLINI,  
PINTO, BURANI PROCACCINI, BALDI**

Disposizioni per il riequilibrio della rappresentanza dei sessi  
nelle istituzioni elettive

*Presentata il 4 febbraio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente modifica all'articolo 51 della nostra Carta costituzionale ha rafforzato, nel nostro ordinamento, il principio di assicurare una parità *de facto* tra uomini e donne nell'accesso a tutte le risorse economiche e di potere disponibili.

La modifica intende ribadire il principio di « eguaglianza formale » già consacrato al primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, dando copertura costituzionale a qualsiasi tipo di intervento legislativo futuro volto a favorire l'esercizio del diritto alla parità, finora rimasto sostanzialmente inattuato nel nostro Paese.

La presente proposta di legge costituisce appunto un'« azione positiva » volta a garantire, nel nostro Paese, una rappre-

sentanza paritaria di uomini e di donne nelle assemblee elettive, che al momento risulta essere la più bassa di tutti i Paesi dell'Unione europea.

Questo grave *deficit* di democrazia del nostro Paese deve essere assolutamente colmato. L'esigenza di assicurare un uguale livello di democrazia tra i vari Paesi dell'Unione europea è fortemente emersa nel corso della riunione annuale della Rete delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità tra donne e uomini (NCEO), tenutasi a Roma il 20-21 novembre 2003. Nel documento conclusivo di tale riunione si sollecitano « i Governi di tutti gli Stati membri e dei Paesi candidati a verificare tempestivamente l'impatto differenziale dei sistemi elettorali sulla rappresentanza politica delle donne negli or-

gani elettivi e a esaminare la possibilità di adeguare o riformare questi sistemi nonché, laddove necessario, ad adottare misure volte a garantire una partecipazione equilibrata, anche mediante il ricorso, per una fase transitoria, fino al conseguimento dell'obiettivo della rappresentanza paritaria, a sistemi di quote, come, ad esempio, l'obbligatorietà dell'alternanza tra uomini e donne [*zipper system*] nelle liste elettorali bloccate ».

Nel citato documento inoltre si sollecitano i partiti politici, a livello nazionale ed europeo, anche attraverso la leva del finanziamento pubblico, a rivedere i loro ordinamenti interni allo scopo di favorire la partecipazione delle donne nei processi decisionali degli stessi e ad adottare strategie adeguate per raggiungere l'obiettivo della rappresentanza equilibrata tra i sessi nelle assemblee elettive e, in particolare, a

creare condizioni idonee alla scelta delle donne a candidarsi nelle varie assemblee elettive.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che al momento delle candidature, in vista di ciascun appuntamento elettorale sia con la formula proporzionale che uninominale, venga rispettato il principio di equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

L'articolo 2 prevede per quei partiti, ovvero per quelle coalizioni, che non hanno raggiunto almeno 40 per cento degli eletti del sesso meno rappresentato, una penalizzazione a valere sulle quote del rimborso elettorale dovuto per ciascuna elezione. Tale penalizzazione sarà calcolata in ragione dello scarto tra il numero dei candidati del sesso meno rappresentato effettivamente eletti e il tetto minimo del 40 per cento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I rappresentanti italiani nelle istituzioni elettive sono candidati nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio tra i due sessi. Tale fine è raggiunto, nel caso di liste di candidati, prevedendo l'alternanza delle candidature tra i due sessi, e nel caso di collegi uninominali prevedendo che i gruppi di candidati garantiscano l'assegnazione di un numero di collegi non inferiore al 40 per cento per il sesso meno rappresentato.

## ART. 2.

1. I partiti politici, ovvero le coalizioni, che non raggiungono almeno il 40 per cento degli eletti del sesso meno rappresentato, in ogni istituzione elettiva, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, sono penalizzati, in sede di definizione delle quote del rimborso elettorale spettanti, in ragione dello scarto tra il numero dei candidati del sesso meno rappresentato effettivamente eletti e il tetto minimo del 40 per cento di cui al presente comma.

€ 0,30



\*14PDL0056440\*